




MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA  
**ISTITUTO COMPRENSIVO "PONTI"**  
**CAPOFILIA CTI GALLARATE**  
**Via Confalonieri n°27 21013**  
**Gallarate (Va)**

0331/792106 ☎0331/ 775689 Codice fiscale: 91055820129  
Codice Istituzione Scolastica: VAIC87700A  
Codice Univoco fatturazione elettronica: UFZU8T  
E-mail: [VAIC87700A@istruzione.it](mailto:VAIC87700A@istruzione.it)  
Pec: [VAIC87700A@pec.istruzione.it](mailto:VAIC87700A@pec.istruzione.it)



**PROTOCOLLO DI BUONE PRASSI**  
per la realizzazione e il coordinamento di interventi di prevenzione del  
disagio, tutela e protezione dei bambini e dei ragazzi

tra

**Il Centro territoriale d'Inclusione di Gallarate**  
e  
**I Servizi Sociali dell'Ambito Distrettuale di Gallarate**



## **PREMESSA**

Il presente documento nasce come proposta di un gruppo di lavoro formato da referenti della scuola e dei servizi sociali a seguito di un corso di formazione promosso nell'ambito del programma P.I.P.P.I.

Il distretto di Gallarate ha aderito nell'anno 2016 alla quinta edizione del programma P.I.P.P.I. attivo in alcune città del territorio italiano dal 2010 ed è il risultato di una collaborazione tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Laboratorio di Ricerca e Intervento in Educazione Familiare dell'Università di Padova. Attualmente è presente in 19 Regioni d'Italia, in 84 Ambiti Territoriali.

Il programma si propone di sperimentare modalità di relazione tra scuole, famiglie e servizi basate non sulla frammentazione dell'intervento, ma sulla condivisione di un unico progetto per ogni famiglia nel rispetto delle specifiche identità, individuando le forme specifiche della collaborazione tra scuola, famiglie e servizi.

Nel presente elaborato non si fa riferimento in specifico alle situazioni di alunni con certificazione di disabilità, in quanto per essi esistono già dei riferimenti a livello normativo ed esperienze consolidate a livello operativo.

Ci proponiamo di iniziare a considerare le situazioni di malessere vissute da bambini e preadolescenti che non rientrano in "classificazioni" o che non sono "diagnosticabili" in senso specialistico dal punto di vista socio-sanitario, ma che richiamano l'attenzione educativa e di cura di Scuola e Servizi.

Questo disagio può manifestarsi in modi diversi: se non valutato precocemente e affrontato con interventi di sostegno adeguati e tempestivi, può aggravarsi, diventando condizione cronica di svantaggio, con grave pregiudizio per il benessere e la crescita armonica del bambino/ragazzo.

Scrivere un protocollo aiuta ad esplicitare un modello di lavoro e a meglio definire le buone prassi che orientano e possono migliorare le comunicazioni tra chi, a diverso titolo, ha un interesse in comune che è quello di creare condizioni affinché bambini e adolescenti vivano in una situazione di benessere, si sentano valorizzati e protetti.

Le esperienze positive in atto in questi anni, nei comuni di Samarate e Cassano Magnago, hanno evidenziato come sia importante e indispensabile non restare soli, ma creare reti di comunicazione e collaborazione interprofessionale e interistituzionale al fine di mettere in campo interventi precoci e orientati alla prevenzione.

A completamento del presente documento si invita anche a leggere il materiale al seguente link: [ctscti.istruzione.varese.it/slides-corso-di-formazione-cti-asperti-normativi-relativi-allobbligo-di-denuncia-allautorita-giudiziaria-nei-casi-di-grave-pregiudizio-degli-alunni-minorenni-con-un-approfondimento-sul-penale-m/](https://ctscti.istruzione.varese.it/slides-corso-di-formazione-cti-asperti-normativi-relativi-allobbligo-di-denuncia-allautorita-giudiziaria-nei-casi-di-grave-pregiudizio-degli-alunni-minorenni-con-un-approfondimento-sul-penale-m/)

**Hanno partecipato alla redazione del presente documento:**

**Brusotti Caterina- Assistente Sociale- Comune di Samarate-Referente Territoriale P.I.P.P.I 5/6/7 ;**

**Ferraguto Floriana- Assistente Sociale-Comune di Gallarate- Coach P.I.P.P.I 5/6/7;**

**Gianoli Silvia- Assistente Sociale – Comune di Cassano Magnago- Coach P.I.P.P.I 5/6/7 ;**

**Capello Francesca- Dirigente Scolastico I.C. Ponti di Gallarate;**

**Aprile Agata M.- Referente CTI di Gallarate;**

**Giambalvo Angela - Referente CTI di Gallarate sostituta della titolare per l'a.s. 2020/2021.**

## ALCUNI PRINCIPI E CONCETTI DI RIFERIMENTO

La cornice di riferimento teorica che si vuole assumere, pone particolare attenzione alla necessità di costruire un **pensiero/visione** e un **linguaggio condivisi** intorno ad alcuni principi e concetti, come da indicazioni delle Linee di Indirizzo Nazionali "L'Intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità – Promozione della genitorialità positiva".

### ***I diritti - bisogni del bambino***

Come l'adulto, anche il bambino è persona, ed è portatore di autonomi diritti. Il fatto che, in ragione dell'età, non sia in grado autonomamente di farli valere, deve *responsabilizzare* ancora di più gli adulti che se ne prendono cura, in primis i genitori.

Per questo, nel tempo, il concetto di potestà genitoriale, espressione di una cultura "adulto-centrica" ha lasciato sempre più spazio a quello di responsabilità genitoriali, mettendo così al centro i diritti del bambino, primo fra tutti, ad *essere ascoltato*. La legge 219/12 ha introdotto infatti nel tessuto codicistico, in materia di filiazione, l'art. 315 bis c.c., norma che riconosce una maggiore "centralità" al ruolo del minore sia all'interno del processo, estendendo le possibilità di ascolto del minore a tutti i procedimenti che lo riguardano, sia nella relazione con i genitori, introducendo e, nel contempo, rafforzando il concetto di "responsabilità genitoriale".

Il bambino ha diritto alla salute, all'istruzione, all'educazione, alla relazione (tra pari, con gli adulti significativi), a vivere nella propria famiglia, ad avere relazioni personali e contatti diretti con entrambi i genitori (se separati), ad essere curato, protetto, tutelato, a veder garantiti nei suoi contesti di vita il suo **interesse superiore** e la sua **soggettività**.

### ***Il disagio in età evolutiva***

Può essere definito come: "*uno stato emotivo non correlato significativamente a disturbi di tipo psicopatologico, linguistici o di ritardo cognitivo, che si manifesta attraverso un insieme di comportamenti disfunzionali (scarsa partecipazione, disattenzione, atteggiamenti di rifiuto e di disturbo), che non permettono al soggetto di vivere adeguatamente le attività di classe e di apprendere con successo, utilizzando il massimo delle proprie capacità cognitive, affettive e relazionali*" (Mancini e Gabrielli 1998).

Il disagio in età evolutiva talvolta muta in comportamenti inappropriati al contesto (scolastico e non) e/o alle relazioni, soprattutto laddove il bambino non trovi forme idonee di espressione e non possa contare sull'aiuto di un adulto attento, che lo ascolti e lo accompagni nella "comprensione" e contenimento dei suoi vissuti.

Alla base del disagio infantile spesso ci sono rapporti inadeguati (perché insufficienti, non rassicuranti, disattenti, neglienti) con le figure di riferimento, oppure una percezione errata dei comportamenti che gli adulti mettono in atto verso i bambini, i quali ne codificano in maniera disfunzionale i messaggi.

Il disagio che si manifesta in ambito scolastico-educativo è sempre il risultato dell'interazione di più fattori: individuali, ambientali, relazionali, i quali determinano una grande varietà di situazioni problematiche, aumentando il rischio di insuccesso scolastico, mancato sviluppo delle potenzialità personali e delle competenze evolutive.

### ***La fragilità genitoriale di fronte ai compiti evolutivi***

Viene sottolineato come il *funzionamento della famiglia*, di tutte le famiglie, si sviluppa in un continuum (ciclo di vita familiare) che le vede impegnate in compiti (sfide) evolutivi.

Tale funzionamento è determinato da più componenti:

- la storia, le esperienze e le caratteristiche temperamentali dei genitori;
- le caratteristiche temperamentali del bambino;
- i cosiddetti "eventi critici" nel ciclo di vita familiare (nuove nascite, lutti, perdita del lavoro di un genitore, perdita della casa, disabilità di un componente, insorgenza di malattie invalidanti e/o a lungo decorso ...);
- la quantità e la qualità dei rapporti che la famiglia ha con l'esterno;
- le risorse interne (materiali e strumentali) di cui è dotata;
- gli aiuti che le vengono offerti per il superamento delle fasi critiche (da rete familiare allargata, vicinato, comunità, istituzioni);

Il termine *negligenza* deriva dal latino negligere o neglegere, composti dalla negazione *nec* e *eligere*, non scegliere, ma anche *nec* e *legere*, non accogliere (nella mente), quindi trascurare, non curare. La *negligenza genitoriale*, pertanto, è la difficoltà dei genitori a leggere i bisogni dei propri figli, a creare "legami", a operare scelte in favore del loro benessere e va correlata al rapporto tra *difficoltà* (da affrontare) e *risorse* (interne o esterne sufficienti o adatte al superamento delle difficoltà). La negligenza può riguardare i bisogni di salute, educazione, sviluppo psico-emozionale, nutrimento, protezione, ambiente di vita sicuro, ossia l'eventuale omissione delle necessarie misure di sorveglianza, accudimento, educazione e protezione dei bambini. Poiché essere genitori implica mettere in campo una *pluralità di funzioni*, nessun genitore è in assoluto "buono" o "cattivo": si tratta di riconoscere per quali funzioni sia competente e per quali necessiti aiuto.

E' interessante osservare come alla base della condotta (negligente) si possano rintracciare difficoltà empatiche (ascolto affettivo) e di mentalizzazione (capacità di accogliere e leggere gli stati altrui). Guardare ai genitori con questi occhi interroga gli operatori della scuola e dei servizi non solo sulle "mancanze", sulla "recuperabilità" dei genitori, ma anche sulle loro funzioni integre, su quelle attivabili e su come si possa sostenerli nell'apprendere quelle deficitarie, transitando attraverso le situazioni difficili.

Così, di fronte alla manifestazione di *fragilità* che possono generare *negligenza*, vanno esplorate insieme alla famiglia e in équipe multiprofessionali tutte le opzioni possibili per:

- valorizzare e promuovere le *risorse* familiari e le *competenze genitoriali*,
- in una relazione trasparente con le istituzioni/servizi, non giudicante, di fiducia,
- finalizzata al recupero/potenziamento (*empowerment*) dell'*esercizio delle responsabilità genitoriali*. Tale esercizio va inteso, sia da parte dei genitori che dei professionisti della scuola e dei servizi, non come *potere su* ma *per i figli*.



## ***La corresponsabilità educativa***

Chi si deve occupare del benessere di bambine e bambini?

Chi deve porsi in *ascolto della loro voce*, rilevare i segnali di un loro disagio? *Nessuno delega nessuno*: i genitori, i familiari significativi, gli insegnanti a scuola, gli educatori nei contesti di socializzazione, i professionisti nei servizi, gli adulti di riferimento nella comunità sono tutti tutori del benessere e della crescita dei bambini. Attraverso la ricerca del coinvolgimento della famiglia già nella fase di ascolto/osservazione/valutazione dei loro bisogni e nella definizione delle azioni da attivare nel loro interesse, scuola-famiglia-servizi condividono il *patto educativo*, per prevenire disagio, emarginazione e rischio di pregiudizio ulteriore.

## ***La scuola come presidio educativo e sociale***

La scuola è luogo di apprendimento, socializzazione, costruzione di identità e di pensiero critico, nel rispetto dei tempi di maturazione individuali, in cui la figura dell'insegnante può costituire un *fattore di protezione*. *“Attraverso il rapporto quotidiano di accompagnamento della crescita cognitiva e sociale dei bambini, gli insegnanti possono svolgere per loro la funzione di figure di attaccamento sicuro, ...”* (cit. Bowlby, 1989); *“...nei casi in cui i bambini vivono in contesti di deprivazione affettiva o materiale per le difficoltà dei genitori a svolgere le funzioni di accudimento, gli insegnanti possono diventare tutori di resilienza, in forma compensativa e non sostitutiva”* (Cyrulnik, 2004; Dilani, Lus, 2010; Bombèr, 2007).

## ***Il concetto di tutela***

Quale significato siamo soliti attribuire all'espressione “tutelare il minore”?

Nelle situazioni in cui si manifestano forme di disagio, frequentemente a questa espressione è associata l'idea di un intervento di “autorità”, che garantisca la protezione del minore.

Riteniamo invece importante condividere l'idea che **tutelare significa al contempo promuovere e proteggere**: garantire i diritti dei bambini comporta l'inclusione, la comunicazione e il lavoro con le famiglie in contesti il più possibile spontanei e trasformativi.

Perfino nelle situazioni più gravi di rischio di pregiudizio per il minore, laddove si valuti la necessità di un intervento dell'Autorità Giudiziaria (ad esclusione dei casi di sospetto *abuso sessuale e maltrattamento*), la ricerca in ogni fase del consenso/collaborazione con la famiglia e il lavoro per il recupero delle capacità/responsabilità genitoriali sono un importante fattore di protezione per il bambino, nonché di un possibile recupero della relazione e/o di rientro in famiglia, nei casi di allontanamento.

## ***Le diverse forme di violenza all'infanzia***

L'OMS le definisce come *“tutte le forme di cattiva salute fisica e/o emozionale, abuso sessuale, trascuratezza o negligenza o sfruttamento commerciale o altro che comportano un pregiudizio reale o potenziale per la salute del bambino, per la sua sopravvivenza, per il suo sviluppo o per la sua dignità nell'ambito di una relazione caratterizzata da responsabilità, fiducia o potere”*.

Esse vengono classificate come segue:

1. **Patologia delle cure:** atteggiamenti di tipo omissivo con cui i genitori o le persone legalmente responsabili del bambino non provvedono adeguatamente ai suoi bisogni fisici e psichici, in rapporto al momento evolutivo ed all'età. Si distingue in varie modalità:
  - Incuria: cure carenti rispetto ai bisogni fisici e psicologici propri del momento evolutivo del bambino. Si realizza quando le cure somministrate sono carenti rispetto alle reali necessità del minore. Può presentare livelli diversi di gravità: l'abbandono alla nascita, uno scarso livello di attenzione per lo stato di salute e d'igiene personale, il disinteresse per i bisogni emotivi e di accudimento e protezione. L'incuria riguarda le cure necessarie sul piano fisico (abbigliamento inadeguato alle condizioni atmosferiche, trascuratezza igienico sanitaria o alimentare, denutrizione) e sul piano psichico (isolamento affettivo e/o sociale, inadempienza scolastica).
  - Discuria: cure fornite in modo distorto e inadeguato rispetto all'età evolutiva del bambino, anche attraverso richieste di prestazioni superiori per l'età e possibilità, iperprotezione.
  - Ipercura: cure eccessive rispetto alle reali necessità dello stato fisico del bambino, caratterizzati da una inadeguata e dannosa medicalizzazione, medical shopping, chemical abuse, sindrome di Munchausen per procura help seekers, sindrome da indennizzo per procura;
  - Carenze sanitarie: malnutrizione e deficit di crescita del minore.
  
2. **Maltrattamento fisico:** presenza di un danno fisico o il fallimento nel prevenirlo dovuto ad aggressioni fisiche, maltrattamenti, punizioni corporali o gravi attentati all'integrità fisica e alla vita, quali avvelenamenti intenzionali, soffocamento, omicidio o danni determinati da ostilità tra gruppi e pratiche rituali. Sulla base della gravità delle lesioni, l'abuso si distingue in vari gradi:
  - lieve: lesioni che non necessitano di ricovero;
  - moderato: quando è necessario il ricovero (ustioni, fratture, traumi cranici);
  - severo: quando il bambino è ricoverato in rianimazione con gravi sequele neurologiche fino alla morte.
  
3. **Maltrattamento psicologico:** relazione emotiva caratterizzata da ripetute e continue pressioni psicologiche, ricatti affettivi, indifferenza, rifiuto, denigrazione e svalutazioni che danneggiano o inibiscono lo sviluppo di competenze cognitivo-emotive fondamentali quali l'intelligenza, l'attenzione, la percezione, la memoria. E' considerato maltrattamento psicologico anche denigrare uno dei genitori in caso di separazione/divorzio conflittuale.
  
4. **Violenza assistita:** coinvolgimento del minore in atti di violenza compiuti su figure di riferimento affettivamente significative per lui cui conseguono danni psicologici pari a quelli derivanti dal maltrattamento direttamente subito.
  
5. **Abuso sessuale:** si intende il coinvolgimento del minore in attività sessuali, anche se percepite piacevoli, da parte di un partner preminente. Si intendono abusi sessuali anche modalità seduttive non caratterizzate da violenze esplicite, se perpetrate da un adulto. Le manifestazioni di abuso sessuale possono concretizzarsi con: atti di libidine occasionali

(carezze, esibizionismo), atti di libidine reiterati, violenza sessuale assistita, induzione alla visione di materiale pornografico, rapporti sessuali (genitali, anali, orali), avvio alla prostituzione, utilizzo del minore per la produzione di materiale pornografico, incesto, pedofilia, voyeurismo.

Può essere intra - familiare o extra-familiare:

- Abuso sessuale intra familiare: attuato o favorito da soggetti legati da parentela o affinità con la vittima. Generalmente è attuato da membri della famiglia nucleare (genitori, compresi quelli adottivi e affidatari, patrigni, conviventi, fratelli) o da membri della famiglia allargata (nonni, zii, cugini, amici stretti della famiglia). Talvolta, i bambini sono costretti dai genitori ad assistere all'attività sessuale degli stessi o all'abuso sessuale che un genitore agisce sull'altro genitore, un fratello o una sorella.
- Abuso sessuale extrafamiliare: attuato o favorito da persone conosciute dal bambino, all'esterno della cerchia di conoscenza o amicizia familiare.

## FONDAMENTI PER COSTRUIRE BUONE PRASSI DI COLLABORAZIONE TRA SCUOLA E SERVIZI CON LA FAMIGLIA

Si ritiene importante mettere a fuoco alcuni elementi che riteniamo strategici nel processo di *costruzione di buone prassi* di collaborazione tra scuola e servizi, in un'ottica inclusiva della famiglia e di promozione/protezione del benessere dei bambini.

In particolare si reputa fondamentale che:

- chi lavora in un territorio possa
  - *conoscersi*
  - presentarsi e spiegare chi è e come opera,
  - essere informato su competenze e ambiti specifici di intervento di ciascuno, riducendo le aspettative "improprie"
  - sviluppare fiducia e stima nell'agire professionale altrui
  - *comunicare agevolmente*: essere reperibili e raggiungibili, contare sulla presenza di persone referenti e canali preferenziali di comunicazione;
- siano note le *norme giuridiche* sottese ad ogni intervento;
- siano condivisi i *significati* attribuiti al linguaggio adottato;
- sia garantita periodicamente la *possibilità di confrontarsi*, esplicitando e "negoziando" il senso e il significato che si dà alle questioni delle quali ci si occupa, anche attraverso l'organizzazione di *percorsi formativi misti* (interprofessionali e interistituzionali);
- ci sia uno spazio stabile e dedicato allo scambio sistematico e puntuale di informazioni, non tanto e non solo per il lavoro integrato sulla singola situazione, bensì anche per potersi confrontare sulla lettura di quanto si osserva, si sa, si comprende dai propri osservatori dei fenomeni di disagio scolastico ed educativo (lavoro di cura, manutenzione, integrazione dei sistemi);
- sia acquisita la consapevolezza e il riconoscimento dell'**utilità di lavorare in rete**, sviluppando in tal modo la capacità e l'interesse a gestire il "conflitto" e integrare le diversità di opinioni nell'interesse comune: il prodotto del lavoro con questa metodologia sarà comunque superiore a ciò che si potrebbe ottenere dalla somma del lavoro di ciascuno individualmente;
- sia dato spazio all'*ascolto* della voce dei bambini e dei loro genitori, ricercandone prioritariamente il *consenso* e la *partecipazione* attiva, sia nella fase di *assessment* che di *progettazione*. Condurre l'*assessment* (analisi-valutazione) il più possibile **in modo congiunto** con la famiglia e **interprofessionale** (scuola-servizi sociali e educativi, servizi socio-sanitari, laddove presenti) consente di considerare le situazioni di disagio e le funzioni genitoriali nella loro *multidimensionalità*, negli aspetti sia di forza che di debolezza e in relazione al *mondo del bambino* che è un intero non parcellizzabile. Uno dei possibili strumenti utili per l'analisi dei bisogni e la definizione del progetto di aiuto, in una lettura multidimensionale, è il *triangolo del bambino*, sperimentato nel Progetto Nazionale PIPPI. (v. Allegato 1)



## MODALITA' OPERATIVE DI COMUNICAZIONE E COLLABORAZIONE TRA SCUOLA E SERVIZI SOCIALI CON LA FAMIGLIA

Dal momento che all'interno delle scuole transita l'universo intero dei bambini e dei ragazzi e data la loro fascia di età, la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e secondaria di 1° grado rappresentano il contesto ideale di osservazione quotidiana, in cui poter rilevare –al loro insorgere– i segnali di disagio o di rischio di pregiudizio, intervenendo in modo precoce e tempestivo.

Insegnanti, assistenti sociali, educatori, psicologi, pedagogisti (ed anche operatori dell'area socio-sanitaria) possono mettere insieme i loro saperi professionali per costruire, utilizzare o adattare **strumenti di rilevazione comuni e riconosciuti**, sviluppando competenze nell'osservazione unitaria e multi professionale degli indicatori di disagio del minore (v. Allegato 2 e 3)

Una volta rilevati i segnali di disagio a scuola, attraverso gli strumenti che si è condiviso di adottare, quali sono i possibili interventi? Con quale modalità procedere?

Tenendo sempre sullo sfondo il quadro di riferimento descritto, **nella generalità dei casi:**

**A. La Scuola coinvolge direttamente i genitori** in un colloquio, invitandoli dapprima con una telefonata e, solo successivamente –se necessario- mediante una comunicazione scritta: la qualità della comunicazione con cui coinvolgere la famiglia sarà improntata all'accoglienza, alla fiducia, al "non giudizio", e incentrata sui bisogni del bambino

Se i genitori si mostrano **disponibili**, cioè condividono la necessità di prendere in considerazione i segnali di disagio rilevati a scuola e la preoccupazione degli insegnanti e dichiarano la loro volontà di collaborare, essi possono:

- concordare un progetto d'aiuto con la scuola, che sarà gestito e verificato dall'istituzione scolastica stessa insieme alla famiglia;
- dopo essere stati adeguatamente informati sull'opportunità di rivolgersi al servizio sociale per un aiuto, danno il loro consenso a coinvolgerlo o esprimono la volontà di contattarlo in autonomia, previa informativa di massima della scuola al servizio sociale, chiedendo agli insegnanti la disponibilità ad un colloquio congiunto a scuola.

In ogni caso verrà concordato insieme (famiglia-scuola-servizi) un progetto di aiuto mirato in cui verrà analizzata la situazione, evidenziati gli obiettivi, i risultati attesi, le azioni previste a cura di ciascun soggetto coinvolto e i tempi del monitoraggio.

Se, invece, i genitori **non collaborano** (non si presentano a *ripetuti* inviti della scuola o negano, banalizzano, sottovalutano i segnali di malessere rilevati dagli insegnanti) e non danno il loro consenso a contattare il servizio sociale, la scuola predispone una scheda di presentazione al Servizio Sociale di competenza, informando la famiglia circa i segnali di disagio rilevati e la preoccupazione degli insegnanti. (Allegato 4)

**B. La Scuola può chiedere preventivamente** (prima di contattare i genitori) **un consulto** al Servizio Sociale Territoriale, **mantenendo l'anonimato del bambino**, nei casi in cui gli insegnanti o il Dirigente scolastico nutrano **dubbi** sulla lettura della situazione di un bambino e/o sulle modalità di lavoro con la sua famiglia o, ancora, sulla valutazione dei segnali di rischio di pregiudizio. Attraverso tale confronto la Scuola può avvalersi dell'aiuto dei professionisti per approfondire e analizzare le informazioni a disposizione e valutare:

- se e come coinvolgere i genitori
- se sia invece necessario provvedere all'invio da parte della Scuola della segnalazione/denuncia scritta alla Procura della Repubblica c/o il Tribunale per i Minorenni e/o alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario, se ricorre il caso.

**Nei casi di grave pregiudizio o di ipotesi di reato a danno del minore occorre segnalare all'Autorità Giudiziaria competente, secondo quanto previsto dalla legge. (v. Allegato 5).**

## L'AIUTO AL BAMBINO E ALLA FAMIGLIA IN UN CONTESTO DI CONTROLLO

Nel lavoro del servizio sociale si fa generalmente riferimento a due fondamentali criteri con cui "valutare" se ricorrere alla **segnalazione** all'Autorità Giudiziaria:

1. la gravità del disagio vissuto e/o l'entità del danno subito dal minore
2. il riconoscimento, da parte dei genitori, della sofferenza del proprio figlio e la consapevolezza della propria "negligenza/responsabilità", con la conseguente disponibilità ad affrontare la situazione, con l'aiuto dei servizi, per porvi "riparo".

La presenza contemporanea di numerosi fattori di rischio in entrambe le aree depone a favore del ricorso alla segnalazione.

È utile sottolineare l'importanza e la delicatezza di questo momento e di come tale valutazione debba essere condotta attentamente, dal momento che l'esito andrà a determinare se il lavoro con la famiglia può ancora attuarsi in un contesto spontaneo e consensuale piuttosto che di "controllo" (giudiziario) e se occorre attivare una forma più o meno urgente di protezione del minore.

- Nei casi di maltrattamento psicologico e trascuratezza grave o comunque di stato di pregiudizio di un minore, ove non vi sia reato procedibile d'ufficio, è necessario segnalare alla **Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Milano**.
- Nei casi di reati procedibili d'ufficio quali l'abuso sessuale ed il maltrattamento fisico, essi vanno segnalati alla **Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Milano** (che ha il compito di tutelare il minore) e contestualmente alla **Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Busto Arsizio** (che ha il compito di accertare e perseguire il reato).

Le due comunicazioni hanno diversa finalità:

- la prima è una **segnalazione**, finalizzata all'adozione di interventi a tutela del minore. Essa dovrebbe essere sufficientemente dettagliata al fine di fornire al Pubblico Ministero tutte le principali informazioni relative ai fatti di cui si è a conoscenza, alla situazione del minore e del suo ambiente familiare, utili alla corretta valutazione dei provvedimenti da adottare;
- la seconda è una **denuncia**, e come tale in grado di provocare l'avvio, da parte del Pubblico Ministero, delle indagini preliminari e l'eventuale adozione delle misure cautelari che potrebbero essere ritenute necessarie.

Può accadere che la richiesta di collaborazione con la scuola parta dal servizio sociale e si renda necessaria e utile in situazioni in cui il **nucleo familiare** è **già interessato da un provvedimento dell'A.G.** (Procura e Tribunale per i Minorenni o Tribunale Ordinario).

In questi casi il Servizio Sociale del Comune di residenza si avvale del Servizio Tutela Minori di riferimento.

Il servizio competente, su incarico della Procura c/o il Tribunale per i Minorenni di Milano o del T.M. medesimo, può richiedere la collaborazione della scuola (e di qualsiasi altro servizio) nella raccolta di informazioni sulla situazione del bambino/a e su quant'altro possa essere utile a delineare una

eventuale situazione di pregiudizio (sommarie informazioni, indagine psico-sociale, valutazione delle capacità genitoriali).

Infine in esecuzione di un Decreto emesso dal Tribunale per i Minorenni (o del Tribunale Ordinario, in taluni casi), il Servizio Sociale può coinvolgere la scuola nella costruzione e condivisione con la famiglia di un progetto di aiuto ai genitori e al bambino che, a partire da una valutazione dei bisogni di quest'ultimo, individui le strategie e gli strumenti più utili per il miglioramento della sua situazione e il superamento delle condizioni di pregiudizio che hanno determinato il pronunciamento dell'Autorità Giudiziaria.

Il coinvolgimento della scuola avviene attraverso una richiesta scritta indirizzata al Dirigente Scolastico.

Si precisa che in caso di provvedimenti di Affidamento del minore all'Ente territoriale con limitazione della responsabilità genitoriale sugli aspetti inerenti l'istruzione, il Servizio Sociale invia specifica comunicazione con ciò che andrà concordato e condiviso con l'Ente, e con indicazione degli operatori referenti.

Anche in un contesto di controllo come quello delle situazioni sopra descritte, l'intento dei servizi e della scuola sarà comunque di operare nel massimo della trasparenza possibile e promuovendo il coinvolgimento attivo della famiglia, volto a guadagnarne gradualmente la fiducia e il consenso, nell'interesse ultimo del bambino.

La scuola, coinvolta dal servizio per una richiesta di sole informazioni, può tornare a contattarlo per chiedere una consulenza in caso il minore manifesti preoccupanti segnali di malessere.

In presenza di disposizioni da parte dell'A.G. a sostegno del minore e della sua famiglia, invece, è opportuno mantenere contatti stabili tra scuola, famiglia e servizi.

**A tale scopo ad inizio anno scolastico vengono calendarizzati n. 3 incontri annuali di monitoraggio delle situazioni particolarmente complesse dei minori in carico al servizio sociale, frequentanti la scuola, a cui potranno partecipare: gli operatori del Servizio Sociale, psicopedagoga/referente BES/ coordinatore della scuola per l'infanzia, insegnanti dei minori, dirigente scolastico.**


**Nei casi di attivazione di interventi urgenti a tutela dei minori, attivati in ambito extrascolastico dal servizio sociale, potranno a seconda del caso, essere richiesti ulteriori specifici incontri e/o eventuali relazioni su situazioni specifiche.**



# ALLEGATO 1

## TRIANGOLO DEL BAMBINO : STRUMENTO UTILE PER L'ANALISI DEI BISOGNI E PER DEFINIRE IL PROGETTO DI AIUTO

IL MONDO  
DEL BAMBINO



LabRIEF (2013), Rielaborazione da Dep. of Health (2000); Dep. for Education and Skills (2004, 2006); The Scottish Government (2008)



**ALLEGATO 2**

**ALCUNI INDICATORI DI DISAGIO OSSERVABILI A SCUOLA NELL'ATTEGGIAMENTO DEL MINORE**

AREA	ATTEGGIAMENTI
<b>Area relazionale/comportamentale</b>	<p>Mostra atteggiamenti di bullismo            Dimostra opposizione ai richiami            Non stabilisce buoni rapporti con i compagni            È poco accettato dai compagni            Mostra difficoltà relazionali con l'adulto            Mostra la tendenza a mentire o ingannare            Trasgredisce regole condivise            Ha reazioni violente nei confronti dei compagni            Compie gesti di autolesionismo            Si isola dagli altri per lunghi periodi</p>
<b>Area dello sviluppo</b>	<p>In molte attività dimostra "rilevante" confusione mentale            Ha difficoltà di comprensione verbale            Non si esprime verbalmente            Parla in continuazione            Ha difficoltà fonologiche            Balbetta            Si esprime con frasi poco chiare            Ha una rapida caduta dell'attenzione            Ha difficoltà a comprendere le regole            Ha difficoltà di concentrazione            Ha difficoltà a memorizzare            Presenta ritardi nel linguaggio            Ha difficoltà di apprendimento            Ha una relazione disturbata con il cibo            Comportamenti sessualizzati/conoscenze sessuali eccessivamente evidenti            Comportamenti sessualizzati/conoscenze sessuali evidentemente inadeguate all'età            Encopresi/enuresi</p>
<b>Area emozionale</b>	<p>Ha improvvisi e significativi cambiamenti dell'umore            Ansia            Bassa autostima            Bassa tolleranza alla frustrazione            Tristezza, pianto eccessivo            Manifesta fissità nella produzione (stesso disegno, gioco, ...)            Lamenta malesseri fisici</p>

	<p>Attribuisce i propri successi/insuccessi sempre a cause esterne</p> <p>Ha difficoltà ad esprimersi di fronte al gruppo</p> <p>Ha propensione a biasimare se stesso o colpevolizzarsi</p> <p>Rinuncia di fronte all'impegno, alle prime difficoltà</p> <p>Dimostra scarsa autonomia personale</p> <p>Ha difficoltà di organizzazione spazio/temporale</p> <p>Ha difficoltà di coordinazione grossa/motoria</p> <p>Non comunica sentimenti, emozioni, desideri e bisogni</p>
<p><b>Area sociale, socio- economica e culturale</b></p>	<p>Ha una frequenza scolastica irregolare</p> <p>Si appropria di oggetti non suoi</p> <p>Ha scarsa cura degli oggetti</p> <p>Non è collaborativo</p> <p>Ha un abbigliamento inappropriato all'età o alla stagione</p> <p>Ha una scarsa igiene personale</p> <p>Presenta segni fisici di maltrattamento</p> <p>Assenza di cura nel rapporto con le persone e le cose</p> <p>Carenza/eccesso di materiale scolastico</p> <p>Linguaggio semplificato</p> <p>Assenze non giustificate o frequenza nei ritardi</p> <p>Compiti a casa non fatti o svolti con sistematica trascuratezza</p> <p>Mancato interesse e partecipazione degli adulti di riferimento alla vita scolastica (mancata presenza ai ricevimenti, alle riunioni, a eventuali convocazioni)</p> <p>Presenza di oggettistica adatta agli adulti.</p>

### ALLEGATO 3

## INDICATORI DI TRASCURATEZZA, MALTRATTAMENTO, ABUSO SESSUALE

(tratto da T. Bertotti, 1994 "Gli indicatori di avvenuto abuso" CBM)

AREA	INDICATORI
<b>TRASCURATEZZA: SEGNI FISICI</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• b. con vestiti inappropriati alla stagione, troppo larghi o troppo stretti, inadatti a proteggerli dal caldo o dal freddo;</li><li>• b. regolarmente sporchi o che puzzano;</li><li>• presenza di infiammazioni cutanee da pannolino;</li><li>• b. affetti da pidocchi o altri parassiti, che non vengono curati;</li><li>• b. con problemi dentali, acustici o visivi che non vengono curati;</li><li>• b. che non vengono vaccinati o sottoposti a controlli medici necessari;</li><li>• incidenti domestici ripetuti;</li><li>• ripetuti controlli o ricoveri ospedalieri</li></ul>
<b>TRASCURATEZZA: SEGNI COMPORTAMENTALI</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• b. stanchi o che si addormentano in classe;</li><li>• disattenzione, svogliatezza, incapacità o difficoltà nel fare o terminare i compiti;</li><li>• b. che distruggono materiale scolastico o che rubano ai compagni;</li><li>• b. che mostrano di avere sempre fame o di elemosinare il cibo;</li><li>• b. che rimangono a casa per accudire i fratelli e fanno frequenti assenze;</li><li>• uso precoce di alcool, fumo, droga;</li><li>• ricerca di affetto e attenzione da estranei, esibizionismo;</li><li>• iper-autonomia, chiusura, rifiuto di aiuto;</li><li>• b. che gironzolano intorno alla scuola quando è chiusa</li></ul>
<b>MALTRATTAMENTO FISICO: SEGNI FISICI</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- lesioni cutanee:<ul style="list-style-type: none"><li>• lividi, ecchimosi, ematomi sulle braccia, sulle gambe e sul viso (intorno alla bocca, con o senza lacerazione o agli occhi), talvolta "figurati" (con la forma a stampo dello strumento utilizzato per colpire: mani, cinghie, bastoni, ...);</li></ul></li></ul>



	<ul style="list-style-type: none"> <li>• lesioni della mucosa orale da alimentazione forzata o da colpi sulla faccia;</li> <li>• segni di bruciature o ustioni sul corpo coperti da vestiti, spesso “figurati” (bruciature di sigaretta, contatto con oggetti incandescenti);</li> <li>• escoriazioni o graffi di forme particolari;</li> <li>• segni di frustate o cinghiate;</li> <li>• segni di morsi.</li> </ul> <p>- lesioni scheletriche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• sospette fratture delle ossa lunghe o della mascella, trauma cranici e lesioni interne;</li> <li>• fratture diffuse o lussazioni.</li> </ul> <p>- trauma cranici (che si possono manifestare con uno stato di sopore o con convulsioni):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ciocche di capelli strappate;</li> <li>• frattura cranica;</li> <li>• emorragie derivate dal distacco del cuoio capelluto.</li> </ul> <p>- lesioni interne:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• diffusione ampia di ferite lievi a diversi stadi di guarigione;</li> <li>• deficit nella crescita ponderale e nella statura;</li> <li>• presenza di un abbigliamento inadeguato alle condizioni climatiche che lascia presupporre il desiderio di nascondere i segni del maltrattamento.</li> </ul>
<b>MALTRATTAMENTO FISICO: SEGNI COMPORTAMENTALI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• b. particolarmente ostili o reattivi all’autorità;</li> <li>• b. aggressivi;</li> <li>• b. violenti con i compagni, con difficoltà a giocare con altri;</li> <li>• b. passivi, scarsamente presenti, che non piangono mai o che esprimono un lamento continuo;</li> <li>• b. che sognano ad occhi aperti;</li> <li>• b. che mostrano cambiamenti di umore improvvisi e repentini;</li> <li>• atteggiamenti auto-lesivi e distruttivi;</li> <li>• attaccamento indiscriminato e “adesivo” verso gli estranei;</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• b. che sembrano piccoli adulti e assumono un ruolo genitoriale nei confronti dei genitori;</li> <li>• b. che mostrano un comportamento disturbato nei confronti del cibo;</li> <li>• b. assenti regolarmente in occasione di visite mediche.</li> </ul>
<b>ABUSO SESSUALE: SEGNI FISICI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ferite, contusioni, graffi non accidentali;</li> <li>• ferite anali o vaginali, insufficiente tono sfinterico;</li> <li>• difficoltà nel camminare, fare educazione fisica, sedersi;</li> <li>• presenza di liquido seminale sul corpo o sugli indumenti;</li> <li>• ferite alla bocca o in gola;</li> <li>• perdite vaginali, dolori o infiammazioni alla zona vaginale;</li> <li>• presenza di malattie trasmissibili sessualmente;</li> <li>• gravidanze molto precoci di cui viene tenuta nascosta la paternità</li> </ul>
<b>ABUSO SESSUALE: SEGNI COMPORTAMENTALI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• cambi di umore improvvisi, sensi di colpa, ansia e vergogna, pianti improvvisi;</li> <li>• inadempienza scolastica;</li> <li>• crolli del rendimento;</li> <li>• paura degli adulti;</li> <li>• autolesionismo;</li> <li>• masturbazione;</li> <li>• disegni o atti che suggeriscono la conoscenza di esperienze sessuali;</li> <li>• fobie, malesseri psico-somatici, alterazioni delle abitudini alimentari (anoressia, bulimia);</li> <li>• depressione, malinconia, angoscia;</li> <li>• confidenze relative all'aver subito abusi o avances;</li> <li>• rifiuto delle visite mediche, di screening o di spogliarsi in partecipazione ad attività sportive;</li> <li>• promiscuità sessuale, prostituzione (adolescenti).</li> </ul>

**ALLEGATO 4**

**SCHEDA DI PRESENTAZIONE DELLA SITUAZIONE**

Data .....

**DATI ANAGRAFICI DEL MINORE:**

COGNOME_____	NOME_____
DATA E LUOGO DI NASCITA_____	
SCUOLA FREQUENTATA _____	CLASSE FREQUENTATA_____
NAZIONALITA' _____	LINGUA PARLATA_____
INDIRIZZO DI RESIDENZA: _____ _____	

<b>MOTIVO DELLA SEGNALAZIONE</b> _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
<b>EVENTUALI PROVVEDIMENTI ESISTENTI</b> _____ _____ _____
<b>EVENTUALI DIAGNOSI ESISTENTI</b> _____ _____ _____

TEAM SCOLASTICO

---

---

---

**COMPOSIZIONE NUCLEO FAMILIARE:**

**MADRE:**

COGNOME \_\_\_\_\_ NOME \_\_\_\_\_

DATA E LUOGO DI NASCITA \_\_\_\_\_

NAZIONALITA' \_\_\_\_\_ LINGUA PARLATA \_\_\_\_\_

INDIRIZZO DI RESIDENZA:

---

---

RECAPITO TELEFONICO: \_\_\_\_\_

**PADRE:**

COGNOME \_\_\_\_\_ NOME \_\_\_\_\_

DATA E LUOGO DI NASCITA \_\_\_\_\_

NAZIONALITA' \_\_\_\_\_ LINGUA PARLATA \_\_\_\_\_

INDIRIZZO DI RESIDENZA:

---

---

RECAPITO TELEFONICO: \_\_\_\_\_

**EVENTUALI ALTRI APPARTENENTI AL NUCLEO FAMILIARE:**

1. COGNOME \_\_\_\_\_ NOME \_\_\_\_\_

GRADO DI PARENTELA \_\_\_\_\_

2. COGNOME \_\_\_\_\_ NOME \_\_\_\_\_

GRADO DI PARENTELA \_\_\_\_\_

3. COGNOME \_\_\_\_\_ NOME \_\_\_\_\_



GRADO DI PARENTELA \_\_\_\_\_

4. COGNOME \_\_\_\_\_ NOME \_\_\_\_\_

GRADO DI PARENTELA \_\_\_\_\_

### INTERVENTI ATTIVATI

*Interventi psicodiagnostici / specialistici*

0 SI'

0 NO

tipologia intervento \_\_\_\_\_

specialisti \_\_\_\_\_

data inizio \_\_\_\_\_

data conclusione \_\_\_\_\_

*Interventi extrascolastici di supporto educativo*

0 SI'

0 NO

tipologia intervento \_\_\_\_\_

operatore di riferimento \_\_\_\_\_

data inizio \_\_\_\_\_

data conclusione \_\_\_\_\_

breve descrizione dell'intervento:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

*Interventi scolastici di supporto didattico-educativo*

0 SI'

0 NO

tipologia intervento \_\_\_\_\_

operatore di riferimento \_\_\_\_\_



## ALLEGATO 5

### Riferimenti normativi in ordine all'obbligo di denuncia nei casi di grave pregiudizio in presenza di ipotesi di reato

#### NOZIONE DI PUBBLICO UFFICIALE E DI INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO

Art. 357 del Codice Penale: Sono **pubblici ufficiali** coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autorizzati e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.

Esempi di pubblici ufficiali:

forze armate e di polizia; vigili urbani; sindaco e consiglieri comunali; ufficiale giudiziario; i **medici**, gli infermieri pubblici dipendenti oppure in servizio sussidiario o volontario a un ente statale oppure quando addetti al *triage* del pronto soccorso; **assistenti sociali di un ente pubblico**; dipendenti di uffici pubblici (es. uffici anagrafici) che rilasciano certificati; **dirigenti scolastici** e **insegnanti** 16 di scuole pubbliche e private; notai, capotreno e chi ha la funzione di controllore sui mezzi pubblici, piloti di aereo e comandanti di navi...

Art. 358 del Codice Penale: Sono **incaricati di pubblico servizio** coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

Alcuni esempi di incaricati di pubblico servizio:

**collaboratori scolastici**, perché unitamente ai compiti materiali (di pulizia e manutenzione dei locali), collaborano con i dirigenti e il personale scolastico in materia di sicurezza (Cass. n. 4814/1993); dipendenti comunali che preparano i certificati senza avere potere di firma; **dipendenti delle aziende sanitarie locali**; gli stradini cantonieri dell'ANAS; i volontari della protezione civile; i soccorritori nello svolgimento di attività di pubblico servizio; le guardie giurate. Sono equiparati agli incaricati di pubblico servizio coloro i quali, pur senza formale investitura, esplicano di fatto un servizio pubblico, in ragione della connessione dell'attività ai servizi (**educatori ADM**).

#### OBBLIGO DI DENUNCIA

##### Soggetti tenuti all'obbligo

Art. 331 del Codice di Procedura Penale:

*I **pubblici ufficiali** e **gli incaricati di un pubblico servizio** che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di un reato perseguibile d'ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito. La denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo al Pubblico Ministero o a un Ufficiale di Polizia Giudiziaria. Quando più persone sono obbligate alla denuncia per il medesimo fatto, esse possono anche redigere e sottoscrivere un unico atto. Se, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, emerge un fatto nel quale si può configurare un reato perseguibile d'ufficio, l'Autorità che procede redige e trasmette senza ritardo la denuncia al Pubblico Ministero.*

La denuncia si configura come un **atto obbligatorio** che espone a responsabilità, anche penali, in caso di omissione o ritardo della sua trasmissione.

Art. 361 del Codice di Procedura Penale:

**Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale**

*Il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare all'autorità giudiziaria, o ad un'altra autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, è punito con la multa da euro 30 a euro 516. La pena è della reclusione fino ad un anno, se il colpevole è un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria, che ha avuto comunque notizia di un reato del quale doveva fare rapporto. Le disposizioni precedenti non si applicano se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa.*

Art. 362 del Codice di Procedura Penale:

**Omessa denuncia di reato da parte di un incaricato di pubblico servizio**

*L'incaricato di un pubblico servizio che omette o ritarda di denunciare all'autorità indicata nell'articolo precedente un reato del quale abbia avuto notizia nell'esercizio o a causa del servizio, è punito con la multa fino a euro 103. Tale disposizione non si applica se si tratta di un reato punibile a querela della persona offesa, né si applica ai responsabili delle comunità terapeutiche socio-riabilitative per fatti commessi da persone tossicodipendenti affidate per l'esecuzione del programma definito da un servizio pubblico.*

**CONTENUTO DELLA DENUNCIA**

Art. 332 del Codice di Procedura Penale:

*La denuncia contiene l'esposizione degli elementi essenziali del fatto e indica il giorno dell'acquisizione della notizia nonché le fonti di prova già note. Contiene inoltre, quando è possibile, le generalità, il domicilio e quanto altro valga all'identificazione della persona alla quale il fatto è attribuito, della persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti.*

Nel suddetto articolo del c.p.p., vengono chiaramente individuati gli elementi necessari da comunicare:

- l'esposizione degli elementi essenziali del fatto;
- il giorno dell'acquisizione della notizia;
- le fonti di prova già note;
- le generalità e il domicilio della persona cui il fatto è attribuito;
- le generalità e il domicilio della persona offesa;
- le generalità e il domicilio delle persone che sono in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione del fatto.

La denuncia deve limitarsi all'esposizione dei soli fatti di cui si è venuti a conoscenza e nessuna attività di indagine o di approfondimento deve essere compiuta né prima né dopo, essendo tale compito riservato esclusivamente alla Magistratura, con l'ausilio degli organi di Polizia Giudiziaria.

Poiché la legge non specifica quale livello di conoscenza si debba avere del reato affinché scatti l'obbligo di denuncia, si deve ritenere che esso si ponga allorquando emergano circostanze, rivelazioni, dichiarazioni, indicatori che facciano apparire quanto meno possibile la commissione del reato.

L'operatore (Pubblico Ufficiale o Incaricato di Pubblico Servizio) quindi non necessariamente deve nutrire il convincimento soggettivo che le dichiarazioni del minore siano attendibili, in quanto tale verifica non gli compete.

L'autore di reato non deve essere informato dell'avvenuta denuncia, per non esporre il minore a rischio di ritorsioni o di ritrattazioni e per valutare, oltre alla dovuta segnalazione/denuncia all'Autorità Giudiziaria dell'ipotesi di reato, anche la necessità e le modalità di una sua eventuale "messa in protezione".

In caso di fondati indizi di un sospetto abuso sessuale sul minore:

- se esso riguarda l'ambito intra-familiare (ad es. da parte del padre, parente, compagno della madre), *occorre estrema cautela nel valutare se informare l'altro genitore*. Se il minore non l'ha fatto spontaneamente, sorge il dubbio che non "senta di poter contare sufficientemente sulla protezione" dell'altro genitore; a maggior ragione, laddove egli dichiari la reiteratezza degli atti anche dopo aver informato il genitore non abusante
- se esso avviene in ambito extra-familiare, ad opera di adulti estranei, i genitori della vittima vanno invece informati
- quand'anche il minore chieda di non riferire a nessuno quanto rivelato all'operatore (es. psicologo, psicoterapeuta, assistente sociale, medico,...), l'obbligo di denuncia prevale sull'obbligo di segreto professionale (art. 622 c.p.; articoli 27, 97, 113 della Costituzione). In questo caso, nella denuncia alla Procura si segnalerà che il minore non è pronto a rendere testimonianza.

Pur risultando comprensibile la cautela nella valutazione di tali situazioni, l'obbligo di comunicare all'A.G. la notizia di reato non deve venir condizionata dal timore di denunce per calunnia da parte della persona indiziata, laddove *ci si limiti, come già detto, a riferire i "fatti"*, nella forma più fedele possibile, cioè riportando quando e quanto osservato o appreso direttamente dal minore o da altre persone a conoscenza dell'accaduto, evitando ogni interpretazione e valutazione personale.

Quando l'ipotesi di reato viene rilevata a scuola, l'insegnante:

- condivide la rilevazione con il dirigente
- può chiedere al servizio sociale di base una consulenza su come procedere, mantenendo **l'anonimato sul bambino**
- può consultarsi direttamente con la Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Busto A. e con la Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Milano.
- dà immediata comunicazione scritta ad entrambe le Procure delle notizie di reato che ha appreso *nell'esercizio o a causa della sua funzione*

La segnalazione deve essere in forma scritta e firmata da tutti i professionisti che hanno raccolto gli elementi di pregiudizio, insieme alla firma del Dirigente Scolastico in qualità di responsabile legale.

La denuncia va inoltrata:

- ai Servizi Sociali Territoriali;
- alla **Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Busto Arsizio**, nel caso in cui il sospetto autore di reato sia maggiorenne;
- alla **Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Milano**, nell'ipotesi in cui il sospetto autore di reato sia minorenni.



## REATI PROCEDIBILI D'UFFICIO

Si ha un **reato procedibile d'ufficio** quando non occorre, per l'inizio del processo, una manifestazione di volontà proveniente dalla persona offesa.

Essi possono comprendere:

### ➤ ABUSO SESSUALE

- atti sessuali (anche senza violenza o minaccia) con bambina o bambino che al momento del fatto non ha compiuto dieci anni da chiunque commessi;
- atti sessuali su minore di 14 anni (art. 609 bis c.p. e art. 609 ter c.p.). Si precisa che non è punibile il minore che, al di fuori dell'ipotesi previste nell'art. 609 bis (violenza o minaccia o mediante abuso di autorità) compie gli atti sessuali consensuali con un minore che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a tre anni.
- atti sessuali (anche senza violenza o minaccia), con persona che al momento del fatto non abbia compiuto 16 anni, commessi da persona ascendente, genitore, convivente, tutore, pubblico ufficiale, incaricato di un pubblico servizio, persone cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia è affidato il minore (art. 609 ter e quater c.p.);
- atti sessuali (anche senza violenza o minaccia) con persona che al momento del fatto non abbia compiuto 18 anni commessi da persona ascendente, genitore, convivente, tutore;
- violenze sessuali, da chiunque commesse, quando a essere costretta a compiere o subire atti sessuali (con violenza o minaccia o abuso di autorità) sia una persona che al momento del fatto non ha compiuto 18 anni;
- violenze sessuali commesse dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore o da persona a cui il minore è affidato per ragioni di cura, di istruzione, di vigilanza o di custodia (art. 609 septies c.p.);
- violenze o atti sessuali compiuti da pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle funzioni (art. 609 septies c.p.);
- corruzione di minore (art. 609 quinquies c.p.); il reato si realizza quando il soggetto compia atti sessuali in presenza di un minore di 14 anni al fine di farlo assistere.
- violenza sessuale di gruppo (art. 609 octies c.p.);
- l'induzione, il favoreggiamento e lo sfruttamento della prostituzione, anche minorile (art. 600 bis c.p.);
- la pornografia minorile (art. 600 c.p.); detenzione di materiale pornografico riguardante minori (art. 600 quater c.p.).

### ➤ MALTRATTAMENTO FISICO, PSICOLOGICO E VIOLENZA ASSISTITA

- maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.) ossia le condotte non occasionali, abituali e protratte nel tempo, da parte del genitore o parente, lesive dell'integrità fisica o psichica della persona appartenente alla famiglia;
- percosse e lesioni personali con prognosi superiore ai 20 giorni o dalla quale derivi malattia che mette in pericolo di vita (art. 581 e 582 c.p.)
- reato di violenza privata (art. 610 c.p.) che si realizza quando chiunque, con violenza o minaccia, costringe a fare, tollerare od omettere qualche cosa.
- reato di minaccia (art. 612 c.p.) se la minaccia è grave;
- abuso di mezzi di correzione o disciplina (art. 571 c.p.) consistenti nell'infliggere ai minori punizioni immotivate e che si pongono al di là dei poteri riconosciuti ai genitori

➤ TRASCURATEZZA


- stato di abbandono di minore (art. 403 c.c.): quando un minore è moralmente o materialmente abbandonato o allevato in locali insalubri o pericolosi oppure da persone, per negligenza, immoralità, ignoranza o altri motivi, incapaci di provvedere alla sua educazione

➤ ALTRI REATI

- lo spaccio di stupefacenti è soggetto a denuncia, mentre l'uso è considerato "illecito amministrativo"
- estorsioni di minori a danno di altri minori
- reato di stalking nei confronti di minori

## SINTESI DELLE AZIONI CHE LA SCUOLA E' BENE INTRAPRENDA A SECONDA DELLE DIVERSE SITUAZIONI CHE SI PRESENTANO

### GENERALITA' DEI CASI IN CUI SI RAVVISI PREGIUDIZIO DEL MINORE (vedi indicatori allegato 2)



#### **Se la famiglia collabora**

Le docenti verbalizzano il colloquio con la famiglia.

In tale occasione viene concordato un progetto d'aiuto ed un avvio ai servizi sociali territoriali, che può avvenire tramite richiesta del Dirigente Scolastico o in autonomia da parte della famiglia.

**Se la famiglia dichiarasse la volontà di rivolgersi autonomamente ai SS comunali,** la Scuola è bene che chieda:

- di tenerla informata sui passaggi che farà (data primo colloquio con i SS, operatori di riferimento, decisioni assunte.....)

**Se la famiglia autorizza la scuola a prendere un primo contatto telefonico con i Servizi Sociali per avvertire che la famiglia si rivolgerà a loro,** occorrerà specificare che nel caso in cui, trascorso un periodo di tempo congruo, la famiglia non avesse ancora contattato i Servizi Sociali, e se le condizioni di disagio del minore dovessero permanere, sarà il Dirigente Scolastico a segnalare il caso tramite relazione scritta.

#### **Se la famiglia non collabora**

Gli insegnanti devono:

- Compilare ed inviare la scheda di segnalazione (allegato 4) ai Servizi Sociali di competenza
- Contemporaneamente informare la famiglia dei segnali di disagio del minore rilevati e dell'avvenuto invio ai SS della scheda di rilevazione.

### SITUAZIONE B

La Scuola chiede **preventivamente (prima di contattare i genitori) un consulto** al Servizio Territoriale mantenendo l'anonimato del bambino

Se la Scuola o il Dirigente Scolastico nutrono dei dubbi sulla lettura della situazione di un bambino/a

Se la Scuola o il Dirigente Scolastico necessitano di una valutazione dei segnali di rischio di pregiudizio

se la Scuola o il Dirigente Scolastico vogliono avere indicazioni sulle modalità di lavoro con la famiglia

Attraverso il confronto con i Servizi Territoriali la Scuola valuta:

- Se e come coinvolgere i genitori
- Se è necessario provvedere all'invio della segnalazione/denuncia scritta alla Procura della Repubblica c/o il Tribunale dei Minori e/o alla Procura della Repubblica c/o il Tribunale Ordinario, se ricorre il caso.



**CASI DI GRAVE PREGIUDIZIO IN PRESENZA DI IPOTESI DI REATO  
A DANNO DEL MINORE  
(vedi indicatori allegato 3)**

**DENUNCIA OBBLIGATORIA:**

**Sempre** quando si giunge a conoscenza di fatti che, se veri, costituiscono un reato;

**FATTISPECIE DELITTUOSE**

- lesioni personali aggravate
- abuso dei mezzi di correzione
- violazione obblighi di assistenza familiare
- maltrattamenti in famiglia
- abbandono di persone minori o incapaci
- sequestro di persona
- atti sessuali
- corruzione di minorenni
- cd. "violenza assistita
- minacce
- violenza privata
- detenzione e cessione a qualunque titolo di stupefacenti
- danneggiamenti
- .....

**SE L'IPOTESI DI REATO VIENE RILEVATA A SCUOLA L'INSEGNANTE**

- **deve** segnalare per iscritto e senza ritardo la situazione rilevata al Dirigente;
- **può chiedere** una consulenza su come procedere ai Servizi Sociali, mantenendo **l'anonimato sul bambino**;
- **può consultarsi direttamente** con la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Milano;
- **può inoltrare direttamente una comunicazione scritta** ad entrambe le Procure. Essa va firmata sia dai docenti interessati alla raccolta degli elementi di pregiudizio sia dal Dirigente Scolastico.

**A CHI INDIRIZZARE LA DENUNCIA:**

- alla **Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Milano** (nell'ipotesi in cui il sospetto autore di reato sia minorenne);
- alla **Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Busto Arsizio** (nel caso in cui il sospetto autore di reato sia maggiorenne).



## Cosa segnalare


- l'esposizione degli elementi essenziali del fatto;
- il giorno dell'acquisizione della notizia;
- le fonti di prova già note;
- le generalità e il domicilio della persona cui il fatto è attribuito;
- le generalità e il domicilio della persona offesa;
- le generalità e il domicilio delle persone che sono in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione del fatto.

**N.B:** L'operatore scolastico che fa la segnalazione non segnala la certezza in ordine alla commissione del reato in danno al minore ma solo l'esistenza di un sospetto sufficientemente fondato in ordine ai fatti, che qualora accertati, costituiscano un reato. Nel caso di un sospetto di reato l'operatore scolastico non deve raccogliere elementi di prova per avere la certezza che il reato sia stato effettivamente commesso. Così facendo si corre il rischio di mettere in allarme i supposti autori del reato e di inquinare la raccolta degli elementi di prova che compete esclusivamente alla Magistratura Penale.

## Cose da non fare

- **non si informa direttamente la famiglia del minore** quando vi sono gravi elementi di pregiudizio (segni fisici o rivelazioni di abuso e maltrattamento). Tempi e modi di informazione saranno definiti successivamente tenuto conto delle indicazioni dell'Autorità Giudiziaria
- **non si informa la persona indicata dal minore** quale presunto autore del maltrattamento o abuso e non gli si chiedono chiarimenti,
- **non si indaga sulla veridicità dei fatti** e non si pongono domande al minore o alla persona indicata dal minore né ad altri minori-compagni di scuola su tali fatti. Qualora si ravvisi l'ipotesi di un reato, infatti, soltanto la segretezza della notizia di reato potrà consentire alle autorità inquirenti la raccolta degli elementi di prova.

**AZIONI ELENATE NEL PROTOCOLLO:**



## INDIRIZZI UTILI

### Comune di Gallarate

Servizi Sociali – Area Minori e Famiglia

Indirizzo: Palazzo Broletto, Via Cavour 4

orario: lun e merc 10.30/12.30 – 15.30/17.30 mar e ven 8.30/13.30 – giov 10.30/13.00

telefono: 0331-754.307 (246)

e-mail: [servsoc@comune.gallarate.va.it](mailto:servsoc@comune.gallarate.va.it)

PEC: [protocollo@pec.comune.gallarate.va.it](mailto:protocollo@pec.comune.gallarate.va.it)

### Comune di Albizzate

Servizi Sociali – Area Minori e Famiglia

Indirizzo: Piazza IV Novembre 2

orario: lunedì – mercoledì – venerdì 10.00/12.30

telefono: 0331 993427 interno 5

e-mail: [servizisociali@comune.albizzate.va.it](mailto:servizisociali@comune.albizzate.va.it)

PEC: [comune.albizzate@halleypec.it](mailto:comune.albizzate@halleypec.it)

### Comune di Cairate

Servizi Sociali – Area Minori e Famiglia

Indirizzo: Via Monastero, 10

orario: Mar e giov 11.00 – 13.00 il 2° e 4° sabato del mese: 9.30 – 12.30

telefono: 0331/362201 int. 7

email: [ufficio.servizisociali@comune.cairate.va.it](mailto:ufficio.servizisociali@comune.cairate.va.it)

[assistente.sociale@comune.cairate.va.it](mailto:assistente.sociale@comune.cairate.va.it)

PEC: [segreteria.comunecairate@halleycert.it](mailto:segreteria.comunecairate@halleycert.it)

### Comune di Cassano Magnago

Servizi Sociali – Area Minori e Famiglia

Indirizzo: Via Volta 4

orario: mar, giov e ven 9.00/13.00.

telefono: 0331/283369-283370

email: [protocollo@cassano-magnago.it](mailto:protocollo@cassano-magnago.it)

PEC: [protocollo.comune.cassanomagnago@pec.regione.lombardia.it](mailto:protocollo.comune.cassanomagnago@pec.regione.lombardia.it)

### Comune di Cavaria con Premezzo

Servizi Sociali – Area Minori e Famiglia

indirizzo: Piazza Sandro Pertini 75

orario: merc 10.45/12.45 – gli altri giorni su appuntamento

telefono: 0331217480 int. 46

email: [sociale@comune.cavariaconpremezzo.va.it](mailto:sociale@comune.cavariaconpremezzo.va.it)

PEC: [cavariaconpremezzo@actaliscertymail.it](mailto:cavariaconpremezzo@actaliscertymail.it)

### Comune di Jerago con Orago

Servizi Sociali – Area Minori e Famiglia

indirizzo: Via Indipendenza 17

orario: merc 10.00/13.00

telefono: 0331217770 int. 1

email: [demosocioculturale@comune.jeragoconorago.va.it](mailto:demosocioculturale@comune.jeragoconorago.va.it)

[servizisociali@comune.jeragoconorago.va.it](mailto:servizisociali@comune.jeragoconorago.va.it)

PEC: [comune.jeragoconorago@pec.regione.lombardia.it](mailto:comune.jeragoconorago@pec.regione.lombardia.it)

## **Comune di Oggiona con Santo Stefano**

Servizi Sociali – Area Minori e Famiglia

indirizzo: Via Bonacalza, 146

orario: giov.10:30/13:00 – In altri orari su appuntamento

telefono: 0331-214957

email: [servizi.sociali@comune.oggionaconsantostefano.va.it](mailto:servizi.sociali@comune.oggionaconsantostefano.va.it)

PEC: [protocollo.comuneoggionasstefano@actaliscertymail.it](mailto:protocollo.comuneoggionasstefano@actaliscertymail.it)

## **Comune di Samarate**

Servizi Sociali – Area Minori e Famiglia

indirizzo: Via Vittorio Veneto, ( Casa Mauri )

orario: solo su appuntamento

telefono: 0331 221467-466-470-471

email: [servizi.sociali@comune.samarate.va.it](mailto:servizi.sociali@comune.samarate.va.it)

PEC: [comune.samarate@pec.it](mailto:comune.samarate@pec.it)

## **Comune di Solbiate Arno**

Servizi Sociali – Area Minori e Famiglia

indirizzo: Largo della Repubblica, 1

orario: mar 10.00/12.00 – sab 9.30/12.30

telefono: Tel. 0331 993 043 int. 4

email: [servizisociali@comune.solbiate-arno.va.it](mailto:servizisociali@comune.solbiate-arno.va.it)

PEC: [comune.solbiate-arno@pec.regione.lombardia.it](mailto:comune.solbiate-arno@pec.regione.lombardia.it)

## **AUTORITA' GIUDIZIARIE**

Procura della Repubblica

c/o Tribunale per i Minorenni di Milano

Via G. Leopardi n. 18

20123 MILANO

[civile.procmin.milano@giustiziacert.it](mailto:civile.procmin.milano@giustiziacert.it)

Procura della Repubblica

c/o Tribunale Ordinario di Busto Arsizio


L.go Giardino n. 4

21052 Busto Arsizio (VA)

[procuratore.procura.bustoarsizio@giustiziacert.it](mailto:procuratore.procura.bustoarsizio@giustiziacert.it)



**Documento approvato con atto dell'assemblea dei Sindaci di Gallarate in data  
21/04/2021**



**DECISIONE dell'ASSEMBLEA DEI SINDACI**

Il giorno VENTUNO del mese di APRILE dell'anno 2021 alle ore 09:00, si è riunita su Piattaforma ZOOM, l'Assemblea Distrettuale dei Sindaci dei Comuni del Distretto di Gallarate presieduta dall'Assessore Stefania Cribioli su delega del Presidente Andrea Cassani per la trattazione del seguente ordine del giorno:

- Omissis;
- Omissis;
- Omissis;
- Protocollo di buone prassi per la realizzazione e il coordinamento di interventi di prevenzione del disagio, tutela e protezione dei bambini e dei ragazzi: approvazione.

Dopo relazione tecnica e discussione, il Presidente pone in votazione all'Assemblea l'approvazione del Protocollo di buone prassi per la realizzazione e il coordinamento di interventi di prevenzione del disagio, tutela e protezione dei bambini e dei ragazzi.


Indi

**L'ASSEMBLEA DEI SINDACI**

Con voti favorevoli unanimi

**DELIBERA**















di approvare il Protocollo di buone prassi per la realizzazione e il coordinamento di interventi di prevenzione del disagio, tutela e protezione dei bambini e dei ragazzi (all.).

p. II PRESIDENTE dell'ASSEMBLEA dei SINDACI  
DISTRETTO di GALLARATE  
Andrea Cassani 

**UFFICIO DI PIANO DEL DISTRETTO DI GALLARATE**  
Via Volta, 19 - 21013 Gallarate (VA) - [www.comune.gallarate.va.it](http://www.comune.gallarate.va.it) - [protocollo@pec.comune.gallarate.va.it](mailto:protocollo@pec.comune.gallarate.va.it) -  
tel. e fax 0331.716315 - [ufficiodipiano@comune.gallarate.va.it](mailto:ufficiodipiano@comune.gallarate.va.it)



### Firme Dirigenti Scolastici Istituti del Distretto/CTI coinvolti

NOME E SEDE ISTITUTO	FIRMA DIRIGENTE SCOLASTICO
IC "PONTI" DI GALLARATE	
IC "DANTE" DI GALLARATE	
IC "G. CARDANO" DI GALLARATE	
IC "DE AMICIS" DI GALLARATE	
ISIS "ANDREA PONTI" DI GALLARATE	
ITE-LL "GADDA ROSSELLI" DI GALLARATE	
ISIS "FALCONE" DI GALLARATE	
LICEI "DA VINCI-PASCOLI" DI GALLARATE	
IC "DANTE" DI CASSANO MAGNAGO	
IC "CASSANO MAGNAGO II" DI CASSANO MAGNAGO	
IC "FERMI" DI CAVARIA CON PREMEZZO (firma per i Comuni di Cavaria con Premezzo, Albizzate e Jerago con Orago)	
IC "GALVALIGI" DI SOLBIATE ARNO (firma per i Comuni di Solbiate Arno e Oggiona con S.Stefano)	
IC "MANZONI" DI SAMARATE	
IC "CROCE" DI FERNO (firma per il Comune di Samarate)	
IC "S. D'ACQUISTO" DI LONATE CEPPINO (firma per il Comune di Cairate)	